

COPIA



**C O M U N E di G R I G N A S C O**  
**PROVINCIA di NOVARA**

CAP 28075

P.I. e cod. fisc. 00177080033

**AREA SEGRETERIA**

**SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE**



**RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI**

**DETERMINAZIONE N. 238 DEL 17/08/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE NUOVA IDEA  
PER BIBLIOTECA A SEGUITO CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD  
FRANCESCHINI) E IMPEGNO SPESA - CODICE CIG Z4F377DA07**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE NUOVA IDEA PER BIBLIOTECA A SEGUITO CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI) E IMPEGNO SPESA – CODICE CIG Z4F377DA07**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI:

- il D.Lgs 267/00;

- il DUP 2022-24, approvato con D.C.C. n. 34 del 27.11.2021 ed aggiornato con la D.C.C. n. 42 del 29.12.2021;

- il Piano delle Risorse Obiettivi - Piano delle Performance 2022/2023/2024, approvati con D.G.C. n. 009 del 26.01.2022, con particolare riferimento al punto "Iniziative socio-culturali", il quale prevede, al sottopunto 2), la "Valorizzazione della biblioteca come spazio di crescita e formazione per bambini, ragazzi e adulti.";

RICHIAMATO il bilancio di gestione 2022-2024, approvato con D.C.C. n. 42 del 29.12.2021 e s.m.i.;

PRESO ATTO del contributo concesso all'Ente, a seguito di istanza, dal Ministero della Cultura - direzione generale biblioteche e diritto d'autore, con D.D.G n. 502 del 11.07.2022:

Num. Domanda	Denominazione biblioteca	ISIL	Comune	Prov	Regione	Ragione Sociale Beneficiario	Codice Fiscale	Scaglioni di patrimonio dichiarato	Importo attribuito
13743	BIBLIOTECA COMUNALE SOCIETA' OPERAIA	IT-NO0041	Grignasco	NO	Piemonte	Comune di GRIGNASCO	00177080033	3 - oltre 20.000	8.732,17

DATO ATTO che, nelle FAQ relative all'istanza, si specifica quanto segue:

*"Chiarimenti sulla procedura di sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria attraverso il contributo alle biblioteche per l'acquisto di libri.*

*Il decreto ministeriale ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell'editoria libraria, e in particolare le librerie, pertanto sono esclusi gli acquisti di prodotti diversi come cd, audiolibri, ebook, scaffali, arredi, ecc. Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco. Per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme di e-commerce, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni. Il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte – necessariamente recanti data successiva alla comunicazione ufficiale dell'elenco dei beneficiari – dovranno essere di ammontare almeno pari al contributo assegnato. La verifica della spesa terrà conto dell'importo effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri acquistati. Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020 e le modalità di acquisto non rilevano ai fini della verifica del corretto uso del contributo."*

RICHIAMATI:

a) con riferimento al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- l'art. 36 comma 1 e l'art. 30 comma 1, i quali prevedono che gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 vengano effettuati nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) il quale prevede che, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, i Comuni possano procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 37 comma 1 secondo il quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

b) il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 del 14.06.2019;

c) il D.L. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, il quale introduce, sino al 31.12.2021, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'articolo 36 del Codice dei contratti:

- innalzando la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture a 75.000,00 euro (art. 1 comma 2 lettera a));

- rendendo facoltativo l'avviso sui risultati della procedura di affidamento per affidamenti effettuati a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a);

- stabilendo che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (ccd. Semplificazioni bis), entrato in vigore il 1 giugno, il quale ha modificato il regime del subappalto, prorogato (art. 51) al 30/06/2023 la possibilità di adottare le procedure indicate dal D.L. 76/21 per i contratti sottosoglia ed innalzato ad euro 139.000, 00 la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture;

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione proceda all'acquisto in oggetto autonomamente, conformemente al disposto dai suddetti articoli 36 comma 2 lettera a), e 37 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è acquistabile mediante ricorso a convenzioni Consip o a soggetto aggregatore territorialmente competente, in quanto non sono attive convenzioni o offerte aventi ad oggetto tali tipologie di servizi;

**RICHIAMATI:**

- il comma 450 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto legge 52/2012 e dai commi 149 e 150 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, in base al quale le pubbliche amministrazioni «per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione .... fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 del presente articolo»;

- il comma 449 dell'art. 1 della sopra citata Legge, il quale prevede che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro....”;

- l'articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale così disciplina:

“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e»”;

- l'art. 1, commi 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui il suddetto limite è stato incrementato da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che, le quattro suddette norme si sostanziano nell'obbligo, per gli enti locali, di approvvigionarsi mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, convenzioni in primis, se attive, e prodotti presenti nel mercato elettronico, il quale resta comunque obbligatorio, in assenza di convenzioni Consip, per gli acquisti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

CONTATTATA la:

Libreria Nuova Idea;

Via Fassò, 26

13011 Borgosesia (VC) - P. IVA 02641570029;

Prot. INPS\_31567499 - data richiesta 03/06/2022- scadenza validità: 01/10/2022;

[nuova\\_idea\\_libreria@virgilio.it](mailto:nuova_idea_libreria@virgilio.it)

[nuovaidea@email-pec.it](mailto:nuovaidea@email-pec.it)

ed avutone in riscontro (prot. 7787 del 04/08/2022) la seguente offerta: 10% di sconto;

RITENUTO opportuno investire in dette forniture l'importo di euro 990,00;

*RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali dispongono, in riferimento all'obbligo di rotazione disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai punti 3.6 e 3.7 quanto segue:*

*"3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.*

*3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.*

*La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.*

*Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente...";*

RICHIAMATO l'art. 216, comma 27-octies del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, a norma del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, che, sino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice degli appalti, permangano in vigore le linee guida ANAC;

CONSTATATO che, in conformità con le suddette linee guida, la fornitura non viola il principio di rotazione;

DATO ATTO che la prestazione offerta dal punto vendita è in linea con i costi del mercato;

ACQUISITO il necessario codice CIG: Z4F377DA07;

APPURATO che il presente atto è assunto unicamente dal Responsabile di Area, stante l'impossibilità di individuare, per dotazione organica e carichi di lavoro, un soggetto diverso;

QUANTIFICATA la spesa in euro 990,00;

APPURATO che l'impegno di spesa conseguente al presente atto comporta il seguente programma di pagamenti:

- Euro 990,00 settembre 2022;

VERIFICATA l'insussistenza in relazione al sottoscrittore del presente atto, nei confronti di detto fornitore, dell'obbligo di astensione per possibile conflitto di interesse o gravi ragioni di convenienza, secondo quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (DGC 032 del 25/03/2021);

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e che il suddetto programma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020, aggiornato a valere per il triennio in corso con DGC 032 del 25/03/2021);

VISTO:

- l'art.191 del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 49/2016;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 30.09.2020;

#### DETERMINA

##### 1. DI AFFIDARE a:

Libreria Nuova Idea;

Via Fassò, 26

13011 Borgosesia (VC) - P. IVA 02641570029;

Prot. INPS\_31567499 - data richiesta 03/06/2022– scadenza validità: 01/10/2022;

[nuova\\_idea\\_libreria@virgilio.it](mailto:nuova_idea_libreria@virgilio.it)

[nuovaidea@email-pec.it](mailto:nuovaidea@email-pec.it)

a fronte di una percentuale di sconto pari al 10%, forniture librerie per biblioteca, finanziate con fondo FEIB 2022 (ccd Franceschini), per l'importo complessivo di euro 990,00 (IVA assolta dall'editore)

##### 2. DI IMPEGNARE ed IMPUTARE detto importo come segue:

BILANCIO 2022\_24 - ESERCIZIO CORRENTE\_ 2022

COD. 05.02.01 - VOCE: 2000

CAP. 20

ART. 2

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to BUI Katia)

Grignasco, lì \_\_\_\_\_

---

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to ROSSI Patrizio)

Grignasco, lì \_\_\_\_\_

---

Pubblicato il \_\_\_\_\_ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Grignasco, lì \_\_\_\_\_

---

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(BUI Katia)

Grignasco, lì \_\_\_\_\_